

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITA' PER IL 2024

RELAZIONE

Come noto con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni, il Governo ha attuato la delega per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dalla riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009 e della riforma del c.d. "federalismo fiscale" prevista dalla legge n. 42 del 2009.

Il sopracitato decreto legislativo n. 118 del 2011- tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell'allegato 4/1 avente ad oggetto "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", che "le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (Omissis). La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente". Se da un lato sono stati definiti i limiti contenutistici della legge di stabilità, dall'altra nel sopracitato Allegato A/1 è formalizzata la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre "modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR".

Con riferimento alla sequenza temporale con cui vengono adottati i diversi strumenti finanziari, dal citato Allegato risulta che in un'unica sessione, sono approvati nell'ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità ed infine il progetto di legge di bilancio.

Alla luce delle novità introdotte dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche attuato dal Governo, la Giunta regionale ha ritenuto di dover presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali, affinché sia esaminata e discussa insieme ai progetti di legge regionale di stabilità per il 2024 e del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026, ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i citati provvedimenti finanziari.

Il Progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024" risulta composto da numerosi articoli, di contenuto eterogeneo, che di seguito si illustrano.

Art. 1 – Finalità

L'articolo detta le finalità generali della legge collegata alla legge di stabilità regionale per il 2024. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DEFR) per il 2024, in collegamento con la legge regionale di stabilità ed al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026.

Capo I

TRASPORTI, TERRITORIO ED AMBIENTE

Art. 2 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale n. 42 del 1984

L'articolo in esame introduce all'intero della legge regionale 1° agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), in particolare nell'articolo 15, la previsione secondo cui la carica del Presidente e del Vicepresidente dei Consorzi di Bonifica siano riconfermabili una sola volta, essendo tale condizione contenuta in alcuni statuti dei Consorzi medesimi.

Art. 3 - Modifica all'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2004

Al fine di rafforzare lo sviluppo delle energie rinnovabili con tale disposizione si vuole allineare la durata della concessione delle piccole derivazioni idroelettriche (fino a 3000 kW) al periodo di incentivazione ottenuto dal concessionario sulla base della normativa nazionale. Secondo le disposizioni statali, che definiscono incentivi e modalità di accesso per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il periodo incentivante decorre non dal rilascio della concessione ma dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto e da questo momento viene determinato pari alla vita media utile dell'impianto. La disposizione pertanto mira ad allineare la durata della concessione rilasciata antecedentemente al periodo incentivante concesso.

L'allineamento può avvenire solo nel rispetto della durata massima trentennale stabilita per le concessioni dalla normativa statale (art. 21 del R.D. 1775/1933).

Art. 4 - Modifica all'articolo 22 della legge regionale n. 23 del 2011

Secondo le disposizioni in materia di concessione contenute nel regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41, l'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato, è concessa all'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti di cui alla L.R. 23 dicembre 2011, n. 23, la quale la mette a disposizione del gestore del servizio idrico integrato.

La disposizione introdotta esplicita, affinché siano rispettate le disposizioni a tutela della qualità e della disponibilità dell'acqua, che per le violazioni connesse all'utilizzo dell'acqua pubblica e degli adempimenti previsti nell'atto e nel disciplinare di concessione risponda il gestore del servizio idrico integrato, in quanto assegnatario della medesima.

Art. 5 - Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2013

La disposizione ha lo scopo di mantenere aggiornata la legge regionale edilizia alle modifiche al DPR n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) relative alla definizione degli interventi edilizi e al regime amministrativo degli stessi.

L'articolo in esame, in particolare, modifica l'articolo 7 della LR n. 15 del 2013, per recepire quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023 n. 39 ("Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"), convertito con modificazioni dalla legge 14 aprile 2023, n. 68, che ha semplificato le modalità abilitative relative all'installazione di vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo, aggiungendo tali opere all'elenco degli interventi costituenti attività edilizia libera del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico dell'Edilizia (art. 6, comma 1, lettera e-sexies).

Art.6 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2015

L'articolo in esame modifica l'articolo 1 comma 6 della legge regionale 5 ottobre 2015 n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata) eliminando l'ultimo periodo. Tale modifica è resa necessaria in quanto tale periodo fissa degli obiettivi al 2020, orizzonte temporale superato. Inoltre, tali obiettivi risultano ampiamente declinati all'interno del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica delle aree inquinate, l'ultimo dei quali è il PRRB 2022-2027 che è stato approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione assembleare n. 87 del 12/07/2022. La sede più idonea per la previsione di target quantitativi di questo tipo è infatti la pianificazione di settore, la cui approvazione compete comunque all'Assemblea Legislativa.

Appare dunque più indicato evitare una cristallizzazione dei parametri nella norma di legge regionale, lasciando al più dinamico strumento del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate la previsione periodica di target di questo tipo.

Capo II

DISCIPLINA IN MATERIA URBANISTICA

Art. 7 - Perentorietà dei termini di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 24 del 2017

L'articolo è volto a confermare la perentorietà dei termini degli strumenti urbanistici attuativi relativi al periodo transitorio della nuova legge urbanistica regionale, sancita dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 24 del 2017, a fronte di una sopravvenuta norma statale che rischierebbe di determinare – se non coordinata con la legislazione urbanistica regionale - la proroga di due anni di tali termini (art. 10 septies, comma 1, lettere a) e b), decreto-legge n. 21 del 2022, come poi convertito e modificato, da ultimo, con legge n. 14 del 2023.

Infatti, nell'ambito della speciale disciplina transitoria relativa agli strumenti urbanistici attuativi che i Comuni possono perfezionare entro il 01.01.2024 (con l'approvazione e il convenzionamento degli stessi), la legge urbanistica regionale prevede termini perentori

per la presentazione dei relativi titoli edilizi e per l'esecuzione delle trasformazioni, per evitare che la potenziale edificabilità di tali aree in espansione venga protratta senza limiti di tempo.

Si ricorda a tal riguardo che l'articolo 4, comma 5, ultimo periodo, della legge regionale n. 24 del 2017 prevede che relativamente a tali strumenti attuativi "La convenzione urbanistica deve prevedere termini perentori, a pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti per l'esecuzione dell'intero strumento, allo scopo di assicurare l'immediato avvio e l'attuazione degli interventi" (art. 4, comma 5, ultimo periodo, L.R. n. 24 del 2017).

L'immediata attuazione degli interventi in questione costituisce dunque un principio cardine della disciplina della legge urbanistica regionale (principio espresso anche ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 4), per interrompere definitivamente il tradizionale orientamento dell'urbanistica al consumo di suolo e per indirizzare gli interventi urbanistici ed edilizi unicamente verso il riuso e la rigenerazione urbana.

L'articolo in esame stabilisce dunque che la corretta applicabilità della citata norma statale di proroga ai termini della convenzione urbanistica e degli interventi edilizi attuativi presuppone la coerenza con la complessiva normativa urbanistica regionale e, quindi, il rispetto dei termini generali già stabiliti in modo perentorio dalla disciplina transitoria della stessa legge urbanistica regionale. A tal riguardo si evidenzia che il testo statale prevede già che dette proroghe non operino nel caso in cui risultino in contrasto con le previsioni urbanistiche vigenti; cosicché appare congruo specificare che le stesse non possano trovare applicazione qualora siano in contrasto con detta disposizione della legge urbanistica regionale n. 24 del 2017.

Capo III

LEGALITA' E POLIZIA LOCALE

Art.8 - Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 13 del 2018

A seguito degli eventi alluvionali dello scorso maggio e degli altri eventi emergenziali di questi ultimi anni, le strutture di polizia locale di ampia parte del territorio regionale sono state colpite direttamente sia con danni diretti, sia con un investimento operativo ed amministrativo consistente in termini di presidio del territorio, mantenimento della sicurezza e sostegno alle comunità. A testimonianza della "sofferenza" del settore, tutto il sistema di polizia locale regionale è stato coinvolto in attività di mutuo-aiuto ai comandi colpiti, con un invio di pattuglie di supporto da parte di una quarantina di comandi di tutto il territorio regionale, fino a fine giugno, attraverso il coordinamento della struttura regionale competente in materia di polizia locale, garantito ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1487 del 2022.

In questo quadro, è stata operata a livello regionale una scelta di supporto ai territori colpiti prevedendo azioni sostegno e, prendendo atto anche dell'aggravio amministrativo e operativo incorso per enti locali e polizie locali, si rende necessario rinviare il termine della ricognizione di cui all'art. 37 della LR 13/2018, che necessita inoltre di un accompagnamento e di un supporto regionale attivo, anche attraverso la definizione di

Accordi di Programma per il raggiungimento dello status di corpo, previsti dalla stessa delibera della Giunta regionale n. 2112 del 2019

Parallelamente si sta infine avviando un tavolo regionale per la valutazione delle necessità di aggiornamento dei requisiti individuati dalla delibera n. 2112 del 2019 per il riconoscimento dello status di corpo, che vedrà la partecipazione di rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, del Comitato Tecnico di Polizia Locale che produrrà le sue prime indicazioni operative entro la fine del 2023.

Capo IV

ENTI LOCALI

Art.9 - Modifiche all'articolo 6-bis della legge regionale n. 21 del 2012

La modifica legislativa introdotta – con la presente disposizione - all'articolo 6-bis della legge regionale 21 dicembre 2012, n.21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza) consente ai comuni interessati di presentare la richiesta di ridelimitazione del proprio ambito territoriale ottimale, misura già prevista ed esercitata, puntualmente, nel 2015.

La novella presentata non è applicata solamente all'anno di entrata in vigore ma resta vigente per le annualità successive con l'unico limite della finestra temporale ogni tre anni a decorrere dal 2024 in allineamento al percorso triennale del programma di riordino territoriale.

Restano in vigore i requisiti già definiti nel 2015 relativamente ai limiti demografici e al numero minimi presenti nell'ATO. Infatti, la possibilità di ridelimitazione dell'ambito territoriale ottimale è vincolata alla necessità che nel medesimo vi siano più di dieci comuni e ciascun ambito ridefinito debba avere una soglia demografica minima di 10.000 abitanti, ovvero di 8.000 abitanti per i comuni montani o appartenuti a comunità montane.

Capo V

SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA

ART. 10 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2002

Con la presente modifica si adegua l'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna) alle disposizioni normative statali sopravvenute in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali ed in particolare introduce il richiamo al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 40, emanato in attuazione della delega conferita al Governo della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021.

Si evidenzia al riguardo che nell'attuale quadro costituzionale la competenza in merito agli aspetti di sicurezza è infatti ascritto alla competenza statale (art. 117.2 Cost.) e l'ordinamento sportivo è materia concorrente (art. 117.3 Cost.).

Il citato decreto statale revisiona e adegua le norme in materia di sicurezza nella pratica nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità ed in particolare al Capo II disciplina la gestione delle aree sciabili attrezzate, al Capo III le norme di comportamento degli utenti delle aree ed al Capo IV dispone la normativa a favore delle persone con disabilità.

Alle disposizioni finali di cui al Capo V si prevede che gestori delle aree sciabili attrezzate e degli impianti di risalita adeguino entro il 31 ottobre 2024 gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal medesimo decreto.

Art. 11 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2023.

Con il presente articolo - che integra l'articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2023 (Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna) - si intende esplicitare e arricchire la pluralità delle modalità di intervento al fine di rendere più attrattivo il contesto regionale nelle sue azioni a favore dei talenti.

In particolare, si esplicita il ruolo che possono giocare sia nuovi corsi universitari connessi con le competenze richieste dal sistema produttivo regionale, sia l'ampliamento degli spazi per i nuovi corsi universitari, per i laboratori di ricerca o per altre strutture volte ad accrescere l'accoglienza di studenti e dottorandi, sia infine sostenere la partecipazione degli Atenei, degli studenti e dei dottorandi agli eventi e competizioni di livello nazionale ed internazionale.

L'obiettivo è quello di accrescere, in collaborazione con gli Atenei e con i diversi attori locali, le attività offerte dalle Università presenti a scala regionale e connettere maggiormente tale offerta con i fabbisogni propri del sistema regionale, in coerenza con la specializzazione produttiva regionale, favorendo inoltre la sua promozione e attrazione a livello nazionale ed internazionale.

Capo VI

SANITA' e POLITICHE SOCIALI

Art. 12 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 23 luglio 2014

L'iter di approvazione della legge regionale 23 luglio 2014, n. 19 (Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale) si è sviluppato attraverso un percorso partecipato che ha coinvolto rappresentanti delle Istituzioni regionali e dell'economia ecologica e solidale; il suo impianto si caratterizza per una visione corale, per la trasversalità dei temi e delle azioni che in essa vengono prese in considerazione e per l'innovatività del suo portato, essendo una tra le prime approvate in Italia, ben prima della risoluzione adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 25 settembre 2015 "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile".

L'evoluzione di tale modello richiede tuttavia tempi di adattamento di medio-lungo termine, a motivo della trasversalità di ambiti a cui si rivolge e che costituiscono, a loro volta, oggetto di regolazione da parte di normative nazionali e sovranazionali. Si ritiene opportuno, pertanto, introdurre con il presente articolo nell'articolo 9 della legge regionale 19 del 2014 la previsione più ampia di tre anni (in sostituzione della periodicità biennale originariamente prevista) quale periodo di tempo necessario per la valutazione d'impatto richiesta dalla clausola valutativa, al fine di poter considerare con una prospettiva, almeno, di medio termine l'evoluzione dell'economia solidale nel territorio regionale, conseguente ai progetti finanziati, alle risorse erogate e agli interventi previsti dalla legge medesima.

Capo VII

AGRICOLTURA

Art. 13 - Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2000

In sede di prima attuazione della legge regionale n. 23 del 2000 sono stati concessi contributi agli Itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna per la predisposizione di impianti segnaletici relativi all'Itinerario riconosciuto; l'allestimento ed adeguamento strutturale di punti di informazione, centri didattici, laboratori dimostrativi delle attività artigianali e delle antiche arti e mestieri e l'allestimento di musei a tema concernenti l'Itinerario enogastronomico.

Ora a distanza di molti anni, tali interventi necessitano di essere sostituiti o adeguati; la modifica proposta consente quindi di chiarire che negli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2000 si intendono ricompresi anche quelli di sostituzione ed adeguamento di interventi già realizzati.

Capo VIII

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 14 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 25 del 2017

Le modifiche introdotte con il presente articolo hanno lo scopo di recepire nell'ordinamento regionale all'interno dell'articolo 4 della legge regionale n. 25/2017, la nuova forma di stabilizzazione introdotta dall'art. 3, comma 5, del Decreto-Legge n. 44 del 2023, cd Decreto assunzioni, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

Tale ipotesi di stabilizzazione, rivolta ai dipendenti di regioni, comuni e città metropolitane, è autonoma dalle precedenti disciplinate sulla base dell'art. 20 comma 1 del Decreto Madia (D. Lgs. N. 75 del 2017 "«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d)

ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»), ma è anche essa, coerentemente, finalizzata a valorizzare il personale assunto a tempo determinato presso la Regione Emilia-Romagna, compreso quello della struttura commissariale con la prospettiva di una stabilizzazione condizionata al rendimento in servizio.

Esaurita la stabilizzazione del personale di cui all'art. 20 comma 1 del Decreto 75/2017, alla data del 31 dicembre 2022, la nuova previsione consente, in coerenza con quanto già attuato, di programmare un'ulteriore fase di stabilizzazione riguardante tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato che hanno maturato o matureranno i requisiti previsti dall'art. 3, comma 5, del DL 44/2023.

Art. 15 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018

La normativa proposta ha lo scopo di consentire il necessario adeguamento del contributo riconosciuto agli enti coinvolti nel riordino istituzionale e finalizzato al finanziamento delle funzioni conferite dalla Regione Emilia-Romagna con la legge regionale n. 13 del 2015, sulla componente del personale.

L'art. 26 della LR 24/2018, rubricato "Esercizio di funzioni conferite con la legge regionale n. 13 del 2015", al comma 1 definisce il criterio in base al quale viene contabilizzato l'importo annuale del finanziamento sulla componente del personale. Il contributo è determinato avuto a riferimento l'inquadramento delle figure professionali regionali in distacco sulle funzioni conferite alla data del 31/12/2018. Per ciascuna figura si calcola il costo onnicomprensivo composto dallo stipendio tabellare oltre alle altre voci di salario accessorio, cristallizzato a tale data.

Dal momento che in data 16 novembre 2022 è entrato in vigore il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Comparto Funzioni Locali 2019-2021 che, oltre a definire un nuovo sistema (ordinamento) professionale dei dipendenti, prevede un incremento degli stipendi tabellari corrispondenti alle nuove aree di inquadramento, la norma proposta consente, a far data dal 2024, di adeguare il contributo relativo al personale ai Contratti Collettivi Nazionali Comparto Funzioni locali.

L'adeguamento del finanziamento decorre dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore del CCNL.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Entrata in vigore

L'articolo prevede che legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

Art. 1

Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR per il 2024), in collegamento con la legge di stabilità regionale ed al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026.

Capo I

TRASPORTI, TERRITORIO ED AMBIENTE

Art. 2

Modifica all'articolo 15 della legge regionale n. 42 del 1984

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 2 agosto 1984, n.42 (Nuove norme in materia di Enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La carica di Presidente e quella di Vicepresidente sono riconfermabili una sola volta."

Art. 3

Modifica all'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2004

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. Qualora il concessionario di derivazioni ad uso idroelettrico fino a 3000 kW abbia ottenuto incentivi per la produzione di energia elettrica connessi alla derivazione, la durata della concessione, previa istanza presentata da parte del concessionario, è allineata al periodo incentivante di riconoscimento degli incentivi, fermo restando la durata massima trentennale prevista all'articolo 21 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici)".

Art. 4

Modifica all'articolo 22 della legge regionale n. 23 del 2011

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 22 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente) è aggiunto il seguente comma:

“3 ter. Il gestore del servizio idrico integrato risponde di tutti gli adempimenti e del rispetto delle prescrizioni per l’esercizio della derivazione previsti nell’atto e nel disciplinare di concessione di acqua pubblica destinata ad uso consumo umano e erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato, messaggi a disposizione dall’Agenzia concessionaria della medesima”.

Art. 5

Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2013

1. Nel comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15, (Semplificazione della disciplina edilizia) dopo la lettera p) è aggiunta la seguente: “p-bis) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino”.

Art.6

Modifica all’articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2015

1. Al comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 5 ottobre 2015 n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata) l’ultimo periodo è soppresso.

Capo II

DISCIPLINA IN MATERIA URBANISTICA

Art. 7

Perentorietà dei termini di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 24 del 2017

1. Le proroghe di cui all’articolo 10 septies, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito con modificazioni dalla legge n. 51 del 2022 e modificato con decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2023, non trovano applicazione, in coerenza con i casi ivi specificati, nelle ipotesi in cui siano in contrasto con i termini perentori di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), necessari ad assicurare la transizione ai nuovi strumenti urbanistici generali orientati al riuso e alla rigenerazione urbana e al contenimento del consumo di suolo, previsti dalla medesima legge regionale.

Capo III

LEGALITA’ E POLIZIA LOCALE

Art. 8

Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 13 del 2018

1. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 30 luglio 2018, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) le parole "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2023 nei sei mesi successivi a tale data".

Capo IV

ENTI LOCALI

Art. 9

Modifiche all'articolo 6-bis della legge regionale n. 21 del 2012

1. Nel comma 1 dell'articolo 6 bis della legge regionale 21 dicembre 2012, n.21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza le parole "almeno i due terzi dei Comuni interessati" sono sostituite dalle parole "*di tutti i comuni richiedenti che, assieme, devono rispettare le condizioni di seguito elencate*".

2. Il comma 3 dell'articolo 6 bis della legge regionale n.21 del 2012 è sostituito dal seguente:

"3. Le proposte, che possono essere presentate ogni tre anni e che devono pervenire entro il 15 settembre a decorrere dall'anno 2024, saranno valutate dalla Giunta regionale che, in caso di accoglimento, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, provvederà a modificare ed integrare il programma di riordino territoriale entro il 31 dicembre con apposita deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio dell'annualità successiva".

Capo V

SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA

Art. 10

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2002

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna) le parole "norme di cui al D.M. 30 novembre 1970 "Disposizioni per il comportamento degli sciatori che si servono degli impianti sciiviari" sono sostituite dalla parole "norme statali vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al decreto

legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)”.

Art. 11

Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2023

1. Nel comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 (Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna) le parole “servizi dedicati nonché supporto” sono sostituite dalle parole “l’offerta universitaria, le azioni di promozione e competizione degli Atenei a livello nazionale ed internazionale, le infrastrutture universitarie, di ricerca e accoglienza, i servizi dedicati nonché il supporto”.

Capo VI

SANITA’ e POLITICHE SOCIALI

Art. 12

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 19 del 23 luglio 2014

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 19 (Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale) le parole “trascorsi due anni dall’entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale” sono sostituite dalle seguenti “con periodicità triennale”.

Capo VII

AGRICOLTURA

Art. 13

Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2000

1. Dopo il comma 1 bis dell’art. 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli Itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna) è inserito il seguente comma:

“1-ter. Negli interventi di cui al comma 1 sono da intendere ricompresi anche quelli per la sostituzione e l’adeguamento di interventi già finanziati”.

Capo VIII

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 14

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 25 del 2017

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “La Regione Emilia-Romagna può inoltre procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)”;

b) il periodo successivo è sostituito dal seguente: “A tal fine i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 75 del 2017 sono prorogati fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2026”.

Art. 15

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018

1. Alla fine del comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2018 n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019) è aggiunto il seguente periodo: “Dall'esercizio 2024 l'importo annuale della componente dello stipendio tabellare del personale riconosciuto agli enti ai sensi del comma 1 è adeguato ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali. L'adeguamento è applicato dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore del rinnovo dei contratti”.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

